

## COMUNICATO STAMPA

### **Tempi più rapidi per il recupero degli aiuti di Stato illegittimi**

Tempi più rapidi per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea. Diventa più difficile per i beneficiari degli aiuti stessi ottenere la sospensione degli atti di recupero in pendenza di una controversia. Con la circolare 42/E di oggi, l’Agenzia delle Entrate detta le disposizioni agli uffici per l’immediato ed effettivo recupero delle somme contestate dall’UE.

Gli uffici fiscali dovranno presentare alle Commissioni tributarie provinciali istanze di riesame dei provvedimenti di sospensione già concessi prima del 9 aprile, data di entrata in vigore del DL 59 del 2008 che ha introdotto una disciplina speciale delle controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato.

Le Commissioni tributarie competenti, in seguito alle istanze presentate dalle Entrate, riesamineranno i provvedimenti cautelari dei procedimenti pendenti operando una valutazione fondata sui nuovi presupposti e limiti stabiliti dal decreto legge.

Infatti, la nuova disciplina, che adegua le disposizioni nazionali del processo tributario alle determinazioni assunte in sede comunitaria in tema di recupero degli aiuti di Stato, restringe i casi in cui il giudice tributario può disporre la sospensione cautelare delle procedure di recupero.

Condizione essenziale è l’esistenza di un pericoloso danno economico irreparabile per il beneficiario dell’aiuto. Inoltre tale pregiudizio economico deve essere accompagnato da uno dei seguenti presupposti:

- gravi motivi di illegittimità delle decisioni di recupero
- dalla sussistenza di evidente errore nell’individuazione del soggetto
- evidente errore nel calcolo della somma da recuperare

E ancora, la sospensione non può essere accordata nel caso in cui il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato la decisione comunitaria innanzi alla Corte di Giustizia ovvero quando questa abbia rigettato l’istanza oppure quando non sia stata presentata richiesta di sospensione cautelare a seguito dell’impugnazione.

Il testo della circolare 42/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate – [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione “Documenti - Circolari e risoluzioni”. Sul quotidiano telematico dell’Agenzia - [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it) - sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 29 aprile 2008**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)